



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL SOGGETTO ATTUATORE

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

DETERMINAZIONE

N. 64/2019

Oggetto: Presa d'atto del decreto legge in data 29.3.2019 n.27. Atti conseguenti. Prosecuzione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza nel SIN Cogoleto Stoppani - arch. Cosetta Marina Posti. Importo mensile presunto €.1.170,00 oneri fiscali esclusi. CIG ZF926F58A2.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

il d.P.C.M. in data 23.11.2006, dichiarativo dello *stato di emergenza* in relazione alla "*grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani in Comune Cogoleto (Provincia di Genova)*";

l'o.P.C.M. in data 5.12.2006, n. 3554, recante "*Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova*" e ss.mm.ii.;

il d.P.C.M. in data 21.12 2007 recante "*Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.*"

l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria in data 29 dicembre 2008, n.89;

il d.P.C.M. in data 16.1.2009 recante "*Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;*"

il d.P.C.M. in data 18 dicembre 2009 recante "*Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;*"

il d.P.C.M. in data 17 dicembre 2010 recante "*Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;*"

il d.P.C.M. in data 23.12.11 recante "*Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova*"

il decreto legge in data 14 gennaio 2013 n. 1 recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale" convertito con legge in data 01/02/2013, n. 11;

il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato n.1 in data 5 gennaio 2015 recante: "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444";

l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Genova n. 0007560 del 20 febbraio 2015, con il quale viene disposto l'affidamento diretto per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo, e comunque non oltre il 9 marzo 2015 alle ditte operanti per la funzionalità dell'impianto ECO1 esistente presso l'ex stabilimento Stoppani per il trattamento delle acque di falda, per l'attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento, nonché del mantenimento delle utenze di fornitura di energia elettrica e di acqua;

la legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

il provvedimento n. 496/2015 recante "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444";

la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

decreto legge n.244 in data 30.12.2016 recante "proroga e definizione di termini";

la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante "*Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n.244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative*";

la legge di bilancio 2018, approvata dal Parlamento in data 23.12.2017, che reca la proroga dei termini di cui all'art.5, comma 5, del decreto legge n.136/2013 convertito in legge n.6/2014, al 31 dicembre 2018;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato in data 31 dicembre 2018 n.522 recante: "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444";

il decreto legge 29.3.2019 n.27 recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentare colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto";

Il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii. di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

le linee guida ANAC n.4 di attuazione del d. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

RICHIAMATI:

la determinazione n.39 in data 30.1.2019 recante: "Prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994 n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444 - Atti conseguenti. Prosecuzione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza nel SIN Cogoleto Stoppani - arch. Cosetta Marina Posti. Importo mensile presunto €.1.170,00 oneri fiscali esclusi. CIG ZF926F58A2";

DATTO ATTO ALTRESI' CHE:

il regime di *prorogatio* si è concluso in data 14.2.2019 atteso che entro il termine temporale della *prorogatio*:

- non è pervenuta ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri volta a favorire e regolare il rientro nell'ordinario della presente emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 26 del d.Lgs. 2.1.2018 n.1;
- non è stata emanata apposita disposizione normativa di proroga dell'o.P.C.M. 3554/06 e ss.mm.ii.;

il Prefetto di Genova con propria ordinanza 16 febbraio 2019 n.0011764 ha disposto per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo e, comunque, non oltre il 6 marzo 2019, l'affidamento diretto alle stesse ditte che vi avevano provveduto fino al 14.2.2019 per conto della gestione commissariale, per le attività essenziali al mantenimento della messa in sicurezza di emergenza;

alla intervenuta scadenza dei termini dell'ordinanza del Prefetto di Genova, lo stesso non ha disposto la revoca dei servizi di cui precede;

stante la prosecuzione delle attività di manutenzione ordinaria degli impianti il C.S.E. ha proseguito l'attività di controllo a mezzo di visite periodiche presso il Sito Cogoleto Stoppani;

RILEVATO CHE:

il decreto legge 29.3.2019 n.27 stabilisce all'art.1, comma 5, che al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dall'art.1, comma 1, stesso decreto legge, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla o.P.C.M. 3554/06;

l'art.1, comma 5, di cui al precedente alinea stabilisce altresì che al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, gli atti adottati sulla base della medesima o.P.C.M. continuano ad avere efficacia fino al 31.12.2020;

il termine di cui al comma 1, art.1, fissato dal primo periodo comma 1 del decreto legge in parola è pari a 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e, pertanto, al 29.4.2019;

in relazione a quanto precede si rende necessario provvedere con carattere di somma urgenza ad adottare tutte le azioni necessarie a garantire la prosecuzione di tutti gli interventi in essere nel sito senza soluzione di continuità al fine di evitare grave nocumento alla salute pubblica ed all'ambiente;

il decreto legge 27/2019 costituisce conferma di prosecuzione in servizio a tempo pieno e determinato del personale ex dipendente della I.V.L.S.p.A. i.l. per un periodo di 30 giorni ovvero fino all'individuazione - da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla o.P.C.M. 3554/06 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto e, comunque, non oltre il 31.12.2020;

RITENUTO CHE:

sussista l'esigenza di procrastinare il termine del contratto sottoscritto in data 7.6.2018 con l'arch. Cosetta Marina Posti in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti a garantire la messa in sicurezza di emergenza del SIN Stoppani;

di far coincidere il termine del contratto al 29.4.2019, ovvero fino all'individuazione - da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla o.P.C.M. 3554/06 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto e, comunque, non oltre il 31.12.2020;

la complessità del Sito e l'oggettiva necessità di garantire il costante presidio di parte pubblica richiede una figura di comprovata esperienza;

ATTESO CHE:

all'interno della struttura commissariale non si dispone di profili professionali che posseggano i requisiti per assumere il suddetto ruolo;

L'Arch. Cosetta Marina Posti ha confermato la disponibilità a proseguire nell'incarico alle medesime condizioni pattuite con la determinazione n.202/18;

gli importi risultano congrui a fronte delle tariffe di norma applicate;

l'arch. Cosetta Marina Posti ha reso la dichiarazione ex art.80 d.lgs. 50/2016 ed è in grado di contrarre con la pubblica Amministrazione;

in ragione dell'importo mensile dell'affidamento, pari ad €1.170,00 oneri fiscali esclusi, si configuri l'affidamento ex art. 36, comma 2, lett.a) del d.Lgs. 50/2016;

di prevedere che il contratto potrà essere ulteriormente prorogato in pregio alle disposizioni di cui al d.l.27/2019 ovvero, volturato all'Ente competente in via ordinaria, in esito alla definizione dell'emergenza in parola;

DATO ATTO CHE:

l'incarico si intende esteso ad eventuali ulteriori interventi anche in somma urgenza che dovessero rendersi necessari all'interno del SIN Stoppani, da rendersi a mezzo di controlli periodici di verifica dello stato dei luoghi (almeno due/mese);

configurandosi i presupposti di cui all'art.31, commi 8 e 11, del d.Lgs.18.4.2016 n.50 si possa procedere all'affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto Legislativo;

agli oneri derivanti dall'esecuzione della presente determinazione si farà fronte con le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2006, n.3554 e ss.mm.ii;

VISTI gli art. 1 e 5 dell'O.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

- 
1. di procrastinare al 29.4.2019 l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'arch. Cosetta Marina Posti c.f. PSTCTT56T54D969M - residente in Genova Via Monte Oliveto, 25/3 - ai sensi dei combinati disposti di cui all'art.31, comma 8, ed all'art.36 comma 2, lett. a) del d.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni pattuite con determinazione n.202/2018;
 2. di dare atto che il contratto potrà essere ulteriormente prorogato in pregio alle disposizioni di cui al d.l.27/2019 ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria, in esito alla definizione dell'emergenza in parola;
 3. di dare atto che l'arch. Cosetta Marina Posti ha reso la dichiarazione ex art.80 d.lgs. 50/2016 ed è in grado di contrarre con la pubblica Amministrazione;
 4. di dare atto che agli oneri discendenti dall'adozione del presente provvedimento, pari su base mensile ad euro 1.170,00 oneri fiscali esclusi, si farà fronte con le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2006, n.3554 e ss.mm.ii.;
 5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.26 del d.lgs.33/2013.

Arenzano, 1 aprile 2019



IL SOGGETTO ATTUATORE
(Dr.ssa Cecilia Bresciani)

